

## ETS 2

### APPROFONDIMENTO TECNICO PER INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO REGOLAMENTATO

*(Riscontro note Assocostieri prot. 437/2024 e 438/2024 del 30.09. 2024)*

#### PROPOSTA/QUESITO

Il tema posto da Assocostieri riguarda in generale l'individuazione in ETS 2 del Soggetto regolamentato nel caso dei combustibili e carburanti liquidi, la cui definizione è riportata all'articolo 3, paragrafo 1, lettera ae), della direttiva 2003/87/CE.

In particolare, la proposta prevede che esclusivamente il proprietario della merce al momento dell'immissione in consumo sia il Soggetto regolamentato, sia nel caso che paghi effettivamente l'accisa ovvero che la stessa venga assolta da un deposito fiscale terzo presso il quale il proprietario ha stoccato la merce.

#### MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA:

Tenendo conto della definizione della direttiva sopra citata, Assocostieri basa la sua proposta sui seguenti elementi:

- a) l'articolo 7 della direttiva (UE) 2020/262, che prevede, in sintesi, una responsabilità solidale al pagamento dell'accisa tra proprietario della merce e depositario autorizzato;
- b) si presume che vi sia impossibilità per il depositario autorizzato non proprietario della merce di poter svolgere un adeguato monitoraggio, poiché alcune delle informazioni, come quelle sui livelli di biomassa, sono in capo al proprietario della merce.

#### CONSIDERAZIONI

Gli Stati membri possono definire i Soggetti regolamentati autonomamente purché rispettino il vincolo di non gravare sui soggetti finali.

Il legislatore nazionale ha stabilito che in termini di efficacia, economicità ed efficienza del sistema fosse fondamentale ancorare l'individuazione del soggetto obbligato con il soggetto che immette in consumo il combustibile, tale azione – in Italia – si concretizza con il pagamento dell'accisa. Poiché il pagatore dell'accisa è registrato presso l'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane (ADM) è individuabile, monitorabile e censibile.

Si vogliono di seguito esporre le criticità nel caso in cui si adotti la proposta presentata.

- I. In caso di distinzione tra Soggetto regolamentato e soggetto pagatore dell'accisa, sarebbe problematica e non certa la riconciliazione dei flussi di combustibile tra soggetti diversi. Infatti, sarebbe di complessa verifica la rispondenza tra la quantità di combustibile comunicata dal proprietario della merce con i dati fiscali di soggetti titolari di codice accisa, che in tal caso non avrebbero nessuno obbligo.
- II. Non è conveniente tale soluzione in quanto lo stesso quadro regolatorio europeo (direttiva 2003/87/CE e regolamento (UE) 2018/2066) prevedono importanti semplificazioni nel caso in cui i Soggetti regolamentati e i flussi di combustibile coincidano con quelli ricompresi negli obblighi di

comunicazioni in materia di accise (e.g. art. 75 undecies, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2018/2066).

Nel testo del decreto legislativo di recepimento di prossima pubblicazione sulla GU, il legislatore nazionale, ha esteso la definizione di Soggetto regolamentato nel caso dei combustibili liquidi rispetto al punto i) della definizione della direttiva: “[...] *se il combustibile passa attraverso un deposito fiscale, i soggetti che ne effettuano l'immissione in consumo, debitori dell'accisa divenuta esigibile* [...]”. Ovvero sono considerati Soggetti regolamentati anche quei proprietari della merce, titolari di codice identificativo univoco, che effettivamente immettono in consumo il combustibile tramite il pagamento dell'accisa.

Rispetto alla soluzione adottata, pertanto, non sussistono le preoccupazioni rappresentate relativamente

- a) Al rischio di duplicazione degli adempimenti e degli oneri di sistema.

Il Soggetto regolamentato è alternativamente:

- il depositario autorizzato, anche proprietario della merce, pagatore dell'accisa;
- il depositario autorizzato, non proprietario della merce, pagatore dell'accisa;
- il proprietario della merce, pagatore dell'accisa, che utilizza deposito di terzi;
- il destinatario registrato, pagatore dell'accisa.

Le categorie di soggetti richiamati assumono la connotazione di Soggetto regolamentato solamente rispetto alle emissioni derivanti da carburanti e combustibili immessi nei settori e per gli usi richiamati all'allegato III della direttiva 2003/87/CE per i quali pagano l'accisa attuando in tal modo l'immissione in consumo. Non potendo verificarsi per una stessa quantità di combustibile l'effettivo pagamento dell'accisa da parte di due soggetti differenti.

- b) alle difficoltà di reperimento delle informazioni tecniche e amministrative necessarie per il titolare del deposito fiscale, non proprietario della merce che immette in consumo tramite il pagamento dell'accisa.

Si ritiene che, nell'ambito del libero mercato e concorrenza, i soggetti coinvolti abbiano la libertà di regolare anche lo scambio di informazioni necessarie all'assolvimento degli obblighi ETS2 nei propri accordi privati.

Infine, rispetto ai punti specifici richiamati nelle note in oggetto, si rappresenta quanto segue:

#### Concorrenza

- relativamente alla conoscenza del consumatore finale: non è sempre vero che il proprietario della merce di un prodotto energetico in sospensione di accisa si trovi in posizione di vantaggio rispetto al depositario autorizzato. Infatti, il proprietario della merce che paga l'accisa per l'uso previsto del prodotto che immette in consumo può vendere liberamente anche ad altri intermediari senza conoscere il consumatore finale. Tale casistica è peraltro prevista dal nuovo meccanismo ETS2 e trova in ogni caso opportuna trattazione nel Regolamento di esecuzione 2018/2066 emendato, che dovrà essere parimenti seguito da chiunque sia il soggetto che provvede a pagare l'accisa sui prodotti energetici in esame e quindi ad attuarne la relativa immissione in consumo;

- relativamente alle informazioni in materia di sostenibilità: è lasciata alla libera trattativa delle parti la cessione, previ opportuni accordi contrattuali, dei documenti relativi alla certificazione di sostenibilità. Tale trattativa non è imponibile normativamente.

Titolarità delle emissioni: la titolarità delle emissioni è del soggetto che immette in consumo il prodotto energetico, il che, in base alla definizione adottata, coincide con il pagamento dell'accisa per l'uso previsto del prodotto stesso. La definizione adottata, peraltro, è stata valutata come pienamente in linea con la normativa unionale da parte della Commissione.

Certezza delle informazioni: come principio generale, è specifico onere dell'acquirente verificare che quanto viene pagato abbia i requisiti previsti contrattualmente. Peraltro, la certificazione di sostenibilità, anche grazie alle recenti modifiche normative, risponde a requisiti e criteri ben precisi.

Sanzioni: si evidenzia che i depositari fiscali, per ottenere l'autorizzazione dai competenti Uffici dell'ADM, debbono dare prova di avere determinati requisiti soggettivi e oggettivi. Tra questi ultimi vi è la dimostrazione di una ben determinata solidità economico-finanziaria.

In merito alla citazione del Guidance Document n. 5: fermo restando che, anche qualora vi fossero dubbi interpretativi, la normativa unionale e la relativa trasposizione nazionale sono le fonti dirimenti, si rileva che il Guidance Document in esame prova ulteriormente la bontà della scelta del legislatore nazionale. Infatti, non si preclude nessuna delle possibilità menzionate dal suddetto documento guida illustrativo: a livello nazionale è Soggetto regolamentato ETS2 il depositario fiscale che paga l'accisa per il prodotto energetico attuandone l'immissione in consumo ovvero il proprietario della merce opportunamente identificato dall'ADM se è quest'ultimo a pagare l'accisa per il prodotto energetico, attuandone analogamente l'immissione in consumo.

Nessuna fonte normativa unionale né tanto meno il documento guida impongono che sia Soggetto regolamentato esclusivamente il proprietario della merce.

## **CONCLUSIONI**

Il legislatore nazionale, nel recepimento della direttiva (UE) 2023/959 tramite il decreto legislativo emendante il decreto legislativo 47/2020, approvato in via definitiva in CdM il 04.09.2024 e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha ancorato l'individuazione del Soggetto regolamentato con il soggetto che attua l'immissione in consumo del combustibile, azione che si concretizza con il pagamento dell'accisa. Tale scelta, perfettamente in linea con il dettato europeo, emerge altresì nella deliberazione del Comitato ETS 127/2024 e non può essere allo stato attuale soggetta a modifiche. La volontà è stata quella di legare il sistema ETS2 al sistema delle accise e, nell'ottica di efficacia, economicità ed efficienza del sistema, di prevenire possibili criticità.